

Covid-19 e Crisi d'impresa

L'articolo 11 del d.l. 2 marzo 2020, n. 9 ("Misure urgenti per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", c.d. "**Decreto Cura Italia**") differisce l'entrata in vigore degli obblighi di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2, e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (il c.d. Codice della Crisi e della Insolvenza; "**CCI**"), rispettivamente provenienti dall'organo di controllo o dal revisore e dai creditori pubblici qualificati. Gli obblighi di segnalazione opereranno a decorrere dal 15 febbraio 2021 e cioè sei mesi più tardi rispetto alla generalità delle disposizioni contenute nel CCI, la cui entrata in vigore resta, per ora, fissa al 15 agosto 2020. Da questa data sarà in ogni caso consentito al debitore di avvalersi spontaneamente degli Organismi di composizione della crisi (OCRI) – una volta istituiti presso le Camere di commercio – eventualmente anche su suggerimento degli organi di controllo (e di revisione), ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Codice della Crisi.

La proroga relativa agli obblighi di segnalazione era peraltro già prevista dalla bozza di decreto correttivo al CCI approvato in Consiglio dei Ministri il 13 febbraio scorso (in

attesa dei pareri delle Commissioni Camere) con riferimento alle sole imprese che negli

ultimi due esercizi non avessero superato alcuno dei limiti seguenti: (i) totale dell'attivo patrimoniale: 4 milioni di euro; (ii) ricavi: 4 milioni di euro; (iii) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

Si ribadisce che il Decreto Cura Italia non ha operato un rinvio dell'intero impianto normativo dell'allerta né tantomeno ha optato per lo slittamento *tout court* dell'entrata in vigore del CCI. Tuttavia, addetti ai lavori e tecnici auspicano sin d'ora un nuovo intervento normativo volto a rinviare in tutto o in parte l'entrata in vigore della nuova disciplina della crisi, così allentando le misure applicabili all'imprenditore in difficoltà, previa verifica che non vi siano nel CCI anche nuove norme più favorevoli la cui applicazione, in questo particolare momento, potrebbe invece essere di sostegno alle imprese che registrano una carenza di liquidità conseguente alla emergenza covid19.

Il differimento perlomeno parziale della nuova disciplina della crisi d'impresa sarebbe oltretutto opportuno in considerazione dell'esigenza di non appesantire il lavoro degli operatori che si troverebbero, nell'autunno 2020, a dover applicare una disciplina nuova e non ancora metabolizzata, in un momento in



cui sono chiamati a fronteggiare altre e più concrete difficoltà.

È stato da più parti richiesto ad esempio di ritardare l'entrata in vigore dell'art. 22 del CCI – sulla cui opportunità i primi commentatori alla riforma avevano già espresso qualche perplessità – il quale porta alla attenzione del pubblico ministero la crisi d'impresa irrisolta.

Si potrebbe inoltre valutare di sospendere in via provvisoria quelle disposizioni, già in vigore a far data dal 16 marzo 2019, che incidono sulla responsabilità degli organi sociali nella rilevazione e gestione della crisi, segnatamente l'articolo 2086 cod. civ. nella parte in cui oggi prevede che l'organo gestorio, rilevati i segnali di crisi, si attivi senza indugio *“per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”* nonché il novellato articolo 2486 cod. civ. sulle responsabilità dell'amministratore che abbia continuato ad operare, al verificarsi della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale, in modo non meramente conservativo del patrimonio sociale. O quanto meno concedere una deroga per quelle imprese i cui segnali di crisi si siano manifestati dopo la data del 23 febbraio 2020.

La medesima provvisoria sospensione potrebbe estendersi anche all'art. 2477 cod. civ. che prevede l'obbligatorietà della nomina nella s.r.l. dell'organo di controllo o del revisore al superamento di nuove e più basse soglie. Tali soglie, pur innalzate dall'art. 2 bis della legge n. 55 del 14 giugno 2019 rispetto a quelle originariamente previste dal CCI, comportano, per un numero assai elevato di imprese, un aumento di costi di gestione al momento inopportuni.

In termini generali può dirsi che l'obiettivo primario della riforma introdotta con il CCI è quello di far emergere tempestivamente la difficoltà della impresa proprio al fine di prevenirne l'insolvenza. Tuttavia, i segnali di discontinuità aziendale sono verosimilmente destinati a palesarsi con violenza del tutto inconsueta e straordinaria nel post emergenza anche con riferimento ad imprese *“in salute”* le quali, solo in ragione delle straordinarie contingenze occorse, potranno aver scontato una contrazione dei flussi di cassa.

In altri termini, la riforma, ove introdotta secondo l'orizzonte temporale originariamente previsto, rischierebbe di perdere di efficacia e trovare una applicazione potenzialmente generalizzata, tradendo così le motivazioni che invece l'avevano ispirata e che auspicavano una selezione - azzarderemmo



dire “chirurgica” – delle imprese in difficoltà economico-finanziaria reversibile, ove tempestivamente segnalata e curata. Il rischio, in altre parole, è di somministrare la medicina sbagliata e inutilmente gravosa alla generalità delle imprese che ora necessiterebbero, di contro, di un sostegno fuori dall’ordinario per fronteggiare gli effetti del *lockdown*.

D’altra parte sperimentare l’attuazione di istituti nuovi e potenzialmente e astrattamente virtuosi, sulla cui riuscita il legislatore ha scommesso assumendosi non pochi rischi, in un momento di crisi generalizzata rischierebbe di comprometterne l’efficacia e comunque di fuorviare la valutazione dell’impatto complessivo della riforma.

È in definitiva auspicabile, ben al di là di ciò che concerne la riforma introdotta dal CCI, che si faccia tutto quanto possibile per evitare il collasso del ricco tessuto imprenditoriale di cui il Paese gode, con una particolare attenzione alle PMI. Ciò anche valutando misure mirate che comportino il rinvio delle scadenze contrattuali e la moratoria per le azioni esecutive del ceto creditorio. Tutto ciò, naturalmente, senza abbassare la guardia rispetto ad atteggiamenti strumentali e di abuso e senza dimenticare che non esistono in astratto i ceti creditori e debitori ma che per

ogni debitore esiste un creditore che può essere a sua volta debitore di altro soggetto, e così via. La crisi di un’impresa, in generale, può avere infatti pesanti effetti anche su tutto l’indotto, coinvolgendo le aziende che operano in via integrata con l’impresa in crisi.

Anche se non è direttamente collegato alla CCI c’è un ultimo aspetto da non sottovalutare. Come già ricordato negli ultimi giorni da esponenti del mondo della politica, della magistratura, della Polizia di Stato, un quadro normativo incerto e misure di sostegno alle imprese erogate non tempestivamente o in misura insufficiente potrebbero, loro malgrado, agevolare il ricorso da parte di quelle stesse imprese meno attrezzate a capitali di natura illecita, con effetti “anti-sistema” difficili da stimare ma di entità, al pari dell’attuale emergenza sanitaria, sicuramente eccezionale.

Il buon senso sembrerebbe quindi suggerire di non gravare le imprese di nuovi costi e oneri e di concentrarsi, invece, su misure che possano supportare la ripresa dell’attività economica, anche rispetto a quei settori ritenuti non essenziali ai fini dell’emergenza ma fondamentali per il benessere del paese e dei cittadini.